

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 658-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCELBA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1972*

*(V. Stampato n. 862)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

**e col Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 6 dicembre 1972*

---

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato Protocollo sui privilegi e sulle immunità e Atti connessi**

---

**Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1972**

---

ONOREVOLI SENATORI. — I precedenti della creazione di una università europea nel nostro Paese, nel quadro della politica comunitaria, sono noti, nè interessa rievocarli oggi che siamo chiamati, col nostro voto, a rendere possibile, a breve scadenza, l'attuazione concreta dell'auspicata istituzione.

La vostra Commissione degli Affari esteri ha espresso un consenso unanime al disegno di legge. E poichè il provvedimento è stato già approvato dalla Camera dei deputati, il voto favorevole del Senato servirà a porre la parola fine all'*iter* legislativo.

L'Istituto universitario europeo — è questo il nome ufficiale adottato per la nuova università — è disciplinato dalla convenzione 19 aprile 1972, stipulata a Firenze, dai Sei governi degli Stati fondatori della Comunità europea.

Il compito dell'Istituto, secondo l'articolo 2 della Convenzione, è quello di « contribuire, con la sua azione, nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità.

« I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con le civiltà extraeuropee.

« Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la ricerca al livello universitario più elevato.

« L'Istituto deve essere un luogo di incontro e di confronto di idee e di esperienze su argomenti particolari nei settori che sono oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche ».

L'Istituto è organizzato in dipartimenti, che costituiscono la unità di base della ricerca e dell'insegnamento e nell'ambito delle quali sono raggruppati seminari (art. 10).

Sin dalla sua creazione l'Istituto si struttura in quattro dipartimenti dedicati rispettivamente alle seguenti discipline:

- scienze economiche;
- scienze giuridiche;
- scienze politiche e sociali;
- storia e civiltà.

Secondo l'esperienza e in relazione ai mezzi disponibili, la ripartizione può essere modificata e potranno essere creati dipartimenti nuovi (art. 11).

Le attività di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei seminari e dei gruppi di ricerca.

L'organizzazione dei seminari e dei gruppi di ricerca rientra nelle competenze dei capi di dipartimento. I lavori risultano da una collaborazione attiva tra docenti e ricercatori che stabiliscono in comune i metodi di lavoro e definiscono le condizioni di svolgimento dei lavori stessi.

L'Istituto può organizzare tirocini e colloqui ai quali potranno partecipare persone che abbiano già una esperienza professionale nelle discipline che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto (art. 12).

L'Istituto è abilitato a conferire per le discipline che sono oggetto dei suoi studi e ricerche un Dottorato dell'Istituto universitario europeo, ai ricercatori che abbiano compiuto almeno due anni di studio presso l'Istituto e presentato un lavoro di ricerca originale di alto livello, che deve essere pubblicato.

L'Istituto è abilitato a rilasciare certificati di frequenza ai ricercatori (art. 14).

Il problema delle equivalenze che verrebbero riconosciute al Dottorato dell'Istituto sarà studiato il più rapidamente possibile in un quadro più ampio; e il Consiglio superiore dell'Istituto potrà rivolgere raccomandazioni in proposito ai governi degli Stati contraenti (allegato A).

I ricercatori dell'Istituto sono gli studenti o i ricercatori in possesso di titoli universitari nazionali che comprovino la loro idoneità ad intraprendere o proseguire ricerche e che abbiano una conoscenza sufficiente di due delle cinque lingue ufficiali: il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese e il tedesco.

L'Istituto è aperto ai cittadini degli Stati contraenti e i posti disponibili saranno ripartiti equamente fra le varie nazionalità.

Nei limiti dei posti disponibili potranno essere ammessi anche cittadini di altri Stati (art. 16).

Dato il livello degli studi e le esigenze organizzative dei lavori, il numero possibile dei ricercatori sarà compreso, almeno in una prima fase, tra 250 e 600 (allegato 1).

Gli Stati contraenti favoriranno la concessione di borse di studio ai rispettivi cittadini, bisognosi di aiuto.

I ricercatori potranno anche beneficiare delle borse di studio messe a disposizione dalla Commissione della Comunità europea o dallo stesso Istituto (art. 17).

Il corpo insegnante è composto dei capi di dipartimento, dei professori, degli assistenti e degli altri docenti.

I membri del corpo insegnante sono scelti tra le personalità aventi la cittadinanza degli Stati contraenti le cui qualificazioni sono tali da conferire un alto valore ai lavori dell'Istituto. L'Istituto può inoltre ammettere il concorso di cittadini di altri Stati (art. 15).

Gli organi dell'Istituto sono: il consiglio superiore, il presidente e il consiglio accademico (art. 5).

Il consiglio superiore è composto da rappresentanti designati dai governi degli Stati contraenti, due per ogni Stato; ma ogni governo dispone nel consiglio di un solo voto, salvo che siano richieste, per le decisioni, maggioranze qualificate. In questo caso si procede con voto ponderato (articoli 6 e 7).

Del consiglio superiore fa parte, senza diritto a voto, anche un rappresentante delle Comunità europee.

Il consiglio superiore è responsabile dell'orientamento generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo; nomina il presidente e il segretario generale, approva il bilancio e le linee generali dell'insegnamento (art. 6).

La presidenza del consiglio superiore è esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti (art. 6, n. 2).

Il presidente dell'Istituto è scelto dal consiglio superiore in base a un elenco di tre nominativi proposti dal consiglio accademico; dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Salvo decisione unanime del consiglio superiore, il presidente e il segretario generale non possono essere della medesima nazionalità (art. 8).

Il presidente dell'Istituto dirige e amministra l'Istituto e lo rappresenta di fronte ai terzi. Nomina i capi di dipartimento, i membri del corpo insegnante designati dal consiglio accademico e i membri del personale amministrativo (art. 7).

È coadiuvato da un segretario generale.

Il Consiglio accademico è presieduto dal presidente dell'Istituto e ne fanno parte i capi di dipartimento, tutti o parte dei professori, i rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante e i rappresentanti dei ricercatori (art. 9).

Il regolamento deciderà il numero dei rappresentanti delle varie categorie.

Il Consiglio accademico ha competenza generale in materia di ricerca e di insegnamento. In particolare, elabora i programmi di studi e di ricerche e, in composizione ristretta ai soli docenti, designa i capi di dipartimento, i professori e gli altri docenti chiamati a far parte del corpo insegnante, e determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli (art. 9).

Al finanziamento dell'Istituto provvedono in via transitoria gli Stati aderenti, in misura proporzionale. Italia, Francia e Germania vi partecipano col 28 per cento ciascuna (art. 19).

In caso di adesione di nuovi Stati le proporzioni saranno riviste.

Questo modo di finanziamento è destinato a durare sino al 1977. Nel 1977 il Consiglio superiore deciderà le basi definitive di finanziamento, tra le quali l'alternativa offerta del finanziamento da parte della Comunità Europea (art. 19).

Il contributo finanziario dell'Italia per il funzionamento dell'Istituto per il triennio 1973-75, è fissato nella somma complessiva di lire 630 milioni, di cui 140 milioni per il 1973, 210 milioni per il 1974 e 280 milioni per il 1975 (art. 5 disegno di legge).

Ma con l'articolo 25 della Convenzione, l'Italia si è impegnata anche a mettere a disposizione dell'Istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari per il funzionamento dell'Istituto.

Per l'adempimento di quest'obbligo, è prevista una spesa di 3.500 milioni, di cui 1.500 milioni per l'anno 1973 e 2.000 milioni an-

nui per gli anni 1974 e 1975 (art. 6 disegno di legge).

Le lingue ufficiali, come si è detto, sono cinque, ma saranno scelte due lingue di lavoro, tenendo conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze dei docenti e dei ricercatori (art. 27).

Le eventuali controversie che sorgessero nell'applicazione della Convenzione saranno risolte da un organo arbitrale designato dalla Corte di giustizia della Comunità Europea o dalla stessa Corte su istanza delle parti interessate (art. 29 e allegato n. 1 della Convenzione).

Gli Stati contraenti prenderanno tutte le misure atte a facilitare il compimento della missione dell'Istituto, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento e il suo inserimento nel mondo universitario e scientifico.

A tal fine, gli Stati sono obbligati — tra l'altro — a facilitare la mobilità dei docenti delle università nazionali, che venissero chiamati a insegnare nell'Istituto, e ad assistere questo per consentirgli di stabilire una opportuna cooperazione con gli istituti universitari e scientifici situati nel loro territorio e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di istruzione, cultura e ricerca.

Nell'ambito, poi, delle sue competenze, l'Istituto coopererà con le università e tutti gli organismi di insegnamento e di ricerca nazionali o internazionali che desiderino apportargli il loro contributo, e potrà concludere accordi con Stati e organismi internazionali (art. 3).

Una particolare collaborazione è prevista col Collegio d'Europa di Bruges, istituto a carattere universitario di studi europei, per « organizzare e determinare nel modo più appropriato i rispettivi programmi di studio per tutto quanto riguarda le materie e le attività parallele o conseguenti » (allegato 1 parte II).

La Convenzione è completata da un Protocollo per il quale si accordano privilegi, immunità e agevolazioni varie a favore dell'Istituto, dei rappresentanti degli Stati contraenti che fanno parte del Consiglio e dei consiglieri che li accompagnano nella loro

missione, dei membri del corpo insegnante e delle altre persone che fanno parte dell'Istituto. Si tratta di immunità, di privilegi e di facilitazioni anche fiscali, che vengono accordati normalmente alle istituzioni di carattere internazionale (basterà ricordare, per l'Italia, la FAO).

Ma forse l'elenco delle persone beneficiarie è eccessivo; e bisognerà vigilare perchè abusi siano evitati.

Il Protocollo, all'articolo 14, si è voluto premunire, in questo campo, dichiarando che: « I privilegi, le immunità e le agevolazioni accordati dal Protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse degli Stati contraenti o dell'Istituto e non per il vantaggio personale dei beneficiari »; e stabilendo che « le autorità competenti hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di togliere l'immunità ove questa ostacoli l'azione della giustizia e se può essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata ».

Un limite preciso è posto poi dall'articolo 16 del Protocollo, il quale dispone che: « Nessuno Stato contraente è tenuto ad accordare ai suoi cittadini e ai residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui agli articoli 7, 9, lettere *c*) e *d*) e 10 »: e cioè le immunità da arresto personale, da detenzione, da sequestro dei bagagli personali, da giurisdizione, e le agevolazioni monetarie e per l'importazione o l'esportazione di mobilia, autovetture personali, eccetera.

Sono queste le principali disposizioni della Convenzione e del disegno di legge di ratifica che l'accompagna.

L'Istituto universitario europeo non nasce come istituzione comunitaria, nel senso che la Comunità europea non è parte nella Convenzione, stipulata dai Governi degli Stati membri, nè l'Istituto, almeno all'inizio, è compreso fra le istituzioni scolastiche comunitarie.

Ma il collegamento con la Comunità europea è stabilito da diverse disposizioni della Convenzione.

È previsto, infatti, che un rappresentante della Commissione delle Comunità europee farà parte del Consiglio superiore, che l'Istituto potrà valersi, per alcune sue attività, dei servizi comunitari, e che i ricercatori po-

tranno beneficiare delle borse di studio messe a disposizione dalla Commissione.

Si è convenuto, inoltre, che col 1° gennaio 1978 la Comunità europea potrà sostituirsi agli Stati nel finanziamento dell'Istituto.

La destinazione comunitaria dell'Istituto risulta anche dall'articolo 32 della Convenzione, in base al quale l'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunità europee diverso dagli Stati contraenti viene effettuata mediante il semplice deposito di uno strumento di adesione presso il Governo italiano.

E noi auspichiamo che i tre nuovi Stati membri della Comunità — l'Inghilterra, l'Irlanda e la Danimarca — aderiscano prontamente anche alla Convenzione per l'Istituto universitario europeo.

A tal fine, impegnamo l'azione del Governo italiano e chiediamo una sua dichiarazione rassicurante in proposito.

Onorevoli Colleghi, l'Italia, da anni, in tutte le sedi, ha sollecitato il privilegio di poter ospitare una università europea.

Ora che siamo giunti al termine della non facile impresa, è legittimo esprimere la nostra soddisfazione.

Anzitutto, come italiani.

Non è certo indulgere a spirito nazionalistico se affermiamo che l'Italia aveva i maggiori titoli, rispetto a qualsiasi altra nazione della Comunità europea, e dell'Europa intera, per essere prescelta a sede di una università europea.

Nella scelta dell'Italia, e meritatamente di Firenze, come sede dell'Istituto universitario

europeo, noi vediamo il riconoscimento di un innegabile primato italiano.

Il secondo motivo di soddisfazione lo sentiamo come europeisti.

Nessuno dubita che la costruzione dell'unità degli Stati democratici d'Europa e la formazione di una coscienza europea hanno bisogno del concorso della cultura.

Orbene, il sorgere di un istituto universitario europeo di alto livello, con il compito specifico di contribuire allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, approfondendo i grandi movimenti e le istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione, sarà di sicuro ausilio. E noi pensiamo, soprattutto, alle schiere dei giovani che, uscendo dall'università europea, saranno chiamati ad essere i dirigenti di domani.

Di qui l'invito all'Assemblea di voler ratificare la Convenzione, accompagnato dall'appello al Governo di adoperarsi perchè le ratifiche di tutti gli altri Stati contraenti seguano rapidamente, e perchè l'attuazione della legge avvenga evitando gli ostacoli che usualmente si oppongono a una tempestiva esecuzione delle grandi — così come delle piccole — opere d'interesse generale.

E qui si tratta davvero di una grande opera, alla quale sono interessati tutti i popoli europei e che anche dal modo come procederemo in questo campo ci giudicheranno.

SCELBA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE  
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

12 dicembre 1972

La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge in oggetto, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

*F.to* AGRIMI

---

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

13 dicembre 1972

La 2ª Commissione, per quanto di sua competenza, dichiara di non avere nulla da eccepire.

*F.to* COPPOLA

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

13 dicembre 1972

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

*F.to* COLELLA

**PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO  
E SPORT)

13 dicembre 1972

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente esaminato  
il disegno di legge comunica di non avere nul-  
la da osservare per quanto di competenza.

*F.to FALCUCCI Franca*

**PARERE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

13 dicembre 1972

La 8<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato  
il provvedimento in titolo, comunica di non  
aver nulla da osservare per quanto di com-  
petenza.

*F.to SAMMARTINO*

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE**

13 dicembre 1972

Il progetto di Università europea ha avuto  
una gestazione lunga e difficile, che è durata  
oltre dieci anni.

Prevista nel trattato dell'Euratom, come  
un istituto universitario di carattere essen-  
zialmente scientifico, essa era poi stata in-  
terpretata e voluta, in particolare in sede di  
Parlamento europeo, come una vera e pro-  
pria Università comunitaria, estesa anche al

campo delle scienze e dello spirito, in cui  
l'idea europea avrebbe potuto trovare, attra-  
verso le varie discipline studiate, la sua fu-  
cina e il suo centro di elaborazione.

Vanno qui ricordati, come particolarmente  
benemeriti di una tale interpretazione, da  
un lato il tedesco onorevole Geiger, autore,  
nel 1960, di una relazione sull'argomento pre-  
sentata e discussa al Parlamento europeo,  
che è forse il documento più ampio e com-  
pleto sulla materia, e dall'altro il compianto

onorevole Gaetano Martino, che pure, attraverso varie relazioni, scritte e discorsi, in sede di Parlamento europeo o altrove, si fece attivo promotore di tale idea; e, ancor prima di loro, Etienne Hirsch, già Presidente della Commissione dell'Euratom, che fu Presidente e animatore del « Comité Intérimaire » che elaborò il primo progetto di Università comunitaria.

E in questa prospettiva sarà opportuno ricordare, altresì, almeno due volumi, l'uno pubblicato a cura del Collège de l'Europe di Bruges, di cui era Rettore il professor Henri Brugmans, l'altro dall'Università libera di Bruxelles (con un contributo particolarmente notevole del professor Georges Goriely), in cui si metteva in luce l'importanza insieme culturale e politica di un centro universitario che, per il carattere multinazionale dei docenti come degli studenti, per la sua natura squisitamente comunitaria e, infine, per la forma interdisciplinare degli insegnamenti impartiti avrebbe costituito il luogo privilegiato di elaborazione dell'idea federalista, non già — come era solito ripetere Gaetano Martino — per una sorta di dottrina ufficiale imposta e inculcata dall'esterno, ma per un fatto spontaneo e, per dir così, connotato alla forma, alla struttura ed all'essenza del nuovo istituto.

Non è questa la sede per riandare alla storia laboriosa di questo progetto generoso, né di spiegare come, all'appoggio entusiasta del Parlamento europeo, si contrapponevano non poche riserve sia del mondo accademico germanico, e in particolare della Conferenza dei rettori tedeschi, sia degli ambienti politici francesi. E nemmeno è il caso di illustrare nei particolari — essendo questi ormai noti e, per dir così, di dominio pubblico — come, nonostante la buona volontà italiana e l'impegno del Governo (che — grazie anche all'attivo interessamento dell'allora Sindaco di Firenze La Pira — acquistò subito, in questa città, il terreno e l'edificio adatto, e predispose poi un disegno di legge in cui si prevedevano tutte le modalità necessarie per l'immediata entrata in vigore del nuovo istituto) il progetto ebbe a subire non solo lunghi ritardi, ma anche successive ri-

duzioni nella sua portata, importanza e consistenza.

Tali riduzioni e diminuzioni concernono essenzialmente due punti. Da un lato l'estensione, per così dire, delle materie che saranno oggetto di insegnamento in detta Università, rispetto a quanto era stato originariamente previsto dal « Comité Intérimaire » a suo tempo presieduto, come ricordavo, da Etienne Hirsch, e poi approvato dal Parlamento europeo. Dall'altro, e soprattutto, l'attenuazione del carattere comunitario della nuova istituzione che non è più concepita come direttamente operante nell'ambito delle Comunità, come era stato inizialmente previsto.

Questo brevissimo *excursus* storico è sembrato necessario, poichè esso contiene già, *in nuce*, il giudizio politico che si può dare sul nuovo istituto quale esso vedrà la luce, in particolare considerandolo da quel punto di vista comunitario ed europeo, che deve essere proprio della nostra Giunta e che ne costituisce la sua ragion d'essere.

Tale giudizio può riassumersi affermando che l'Università di Firenze, nella forma che essa inizialmente assumerà, costituisce solo un embrione ed un primo passo sulla via che gli Hirsch, i Geiger ed i Martino avevano indicato, già più di dieci anni addietro. Questo primo passo è senza dubbio ancora assai timido e modesto; ma è tuttavia un passo promettente e nella buona direzione.

Il parere perciò sull'istituzione della nuova Università non può essere se non positivo: con l'auspicio, peraltro, che ogni sforzo sia fatto, in particolare da parte italiana presso gli altri *partners* della Comunità europea allargata, perchè il nuovo istituto sia rapidamente potenziato (nel numero degli insegnamenti, così come in quello dei docenti e degli scolari); perchè sia rafforzato il carattere interdisciplinare dell'attività accademica e perchè, soprattutto, la sua natura comunitaria, ed esclusivamente comunitaria, sia in futuro meglio affermata e realizzata, ritornando, anche qui, alle proposte originarie.

F.to MONETTI



**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato Protocollo sui privilegi e sulle immunità.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con allegato Protocollo, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 della Convenzione medesima.

**Art. 3.**

I lasciti, i legati, le donazioni e qualsiasi altro atto di liberalità, *mortis causa* o tra vivi, a favore dell'Istituto universitario europeo, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

**Art. 4.**

Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'articolo 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.

**Art. 5.**

In applicazione dell'articolo 19 della Convenzione è autorizzata a titolo di contributo a carico dell'Italia, per il triennio 1973-75, la complessiva spesa di milioni 630 così ripartita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.

**Art. 6.**

In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'articolo 25 della Convenzione, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per la progettazione, la costruzione e l'arredamento in Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo, nonché per la realizzazione delle occorrenti attrezzature, comprese quelle di carattere sportivo, ricreativo e residenziale; per le opere di urbanizzazione connesse al funzionamento del complesso edilizio universitario e per la eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1973 e lire 2.000 milioni per l'anno 1974.

**Art. 7.**

È istituita una commissione con i compiti di cui al successivo articolo 8, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, così composta:

un presidente di sezione del Consiglio superiore per i lavori pubblici, designato dal Ministro dei lavori pubblici, presidente della commissione;

un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del medesimo;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana o un suo delegato;

il sindaco del comune di Firenze od un suo delegato;

quattro membri designati rispettivamente dai Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

All'atto delle designazioni le amministrazioni indicano anche il nominativo di un supplente che sostituisce il membro titolare della commissione in caso di sua assenza o impedimento.

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni

sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per i compiti di cui ai successivi articoli 8, lettere *b*) e *c*), 9 e 10 la commissione è integrata da due esperti tecnici designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dei lavori pubblici e scelti tra docenti universitari o funzionari tecnici dell'amministrazione statale, nonchè dal competente sovrintendente ai monumenti. La presenza dei membri predetti e quella del magistrato del Consiglio di Stato è obbligatoria per la validità delle deliberazioni relative alle materie indicate nel presente comma.

Detta commissione cesserà dalle sue funzioni allorchè saranno state eseguite le opere di cui al primo comma del precedente articolo 6, che verranno consegnate al demanio, per la destinazione in uso dell'Istituto universitario europeo.

#### Art. 8.

I compiti della commissione di cui all'articolo precedente sono i seguenti:

*a*) determinare le esigenze edilizie e funzionali dell'Istituto universitario europeo tenendo conto, altresì, delle indicazioni che potrà fornire il Comitato preparatorio previsto dalla Convenzione istitutiva di detto Istituto universitario;

*b*) stabilire se alla progettazione delle opere debba procedersi mediante pubblico concorso, anche di idee, o con affidamento diretto a liberi professionisti, proponendo in tale ultimo caso il progettista o i progettisti da incaricare;

*c*) giudicare, in caso di concorso per la progettazione o di appalto concorso, dei progetti presentati;

*d*) verificare, nella fase esecutiva, l'avanzamento dei lavori e delle forniture, segnalando eventuali ulteriori esigenze da soddisfare;

*e*) assumere ogni altra iniziativa necessaria ai fini della migliore realizzazione del complesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione può conferire anche incarichi di studio o consulenza.

#### Art. 9.

Alla progettazione del complesso si può provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblico concorso o a mezzo di uno o più liberi professionisti designati a norma del precedente articolo 8.

Il conferimento dell'incarico di progettazione, l'approvazione della relativa convenzione nonchè l'approvazione del bando di pubblico concorso di progettazione o di appalto sono disposti, anche in deroga alle norme vigenti, dall'organo dell'amministrazione dei lavori pubblici competente all'approvazione del progetto ai sensi del successivo articolo 10; previo parere della commissione di cui all'articolo 7.

I compensi da corrispondere per progettazione o direzione dei lavori sono stabiliti in base alle tariffe professionali vigenti decurtate del 20 per cento.

#### Art. 10.

All'approvazione dei progetti, all'appalto e gestione dei lavori, nonchè alle eventuali espropriazioni provvede il Ministero dei lavori pubblici, secondo le competenze fissate dalle norme in vigore. Sui progetti si pronuncia la commissione di cui all'articolo 7.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

#### Art. 11.

La direzione dei lavori potrà essere affidata al progettista incaricato o vincitore del concorso o, in caso di più progettisti, ad uno di essi su parere della commissione predetta.

#### Art. 12.

Sui fondi stanziati con l'articolo 6 gravano anche le spese di funzionamento della

commissione nonchè quelle per gli incarichi di cui all'articolo 8, ultimo comma.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto dell'articolo 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

#### Art. 13.

Per le necessità di approntamento e sistemazione della sede dell'Istituto, tutti gli atti ed i contratti posti in essere dall'amministrazione dello Stato in applicazione della presente legge, nonchè i materiali acquistati ai fini ufficiali dell'Istituto sono esenti da qualsiasi imposizione erariale o locale, ad essi normalmente applicabile.

#### Art. 14.

All'onere di lire 140 milioni previsto per l'anno 1973 dall'articolo 5 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

A quello di lire 1.500 milioni per l'anno 1973, previsto dall'articolo 6, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.